

ATTUALITÀ

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 è stato convertito dalla legge n. 120/2020

Bonifiche: tutte le modifiche del D.L. “semplificazioni”

Scopo delle misure è favorire la realizzazione di interventi e opere in aree che rientrano nel perimetro di terreni sottoposti a risanamento ambientale, ma che non sono, di per sé, oggetto specifico di ripristino. Aggiunto l'articolo 242-ter al decreto legislativo n. 152/2006

di **Francesca Rigo** e **Luca Tronconi**,
B&P Avvocati

Il **decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76** «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (cosiddetto “decreto semplificazioni”), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è intervenuto agli articoli 52 e 53, sulla normativa in materia di bonifica dei siti contaminati¹.

Il nuovo art. 242-ter

Nello specifico, l'**art. 52** del decreto introduce nel D.Lgs. n. 152/2006 un nuovo **art. 242-ter**, «Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica», finalizzato a favorire la realizzazione di interventi e opere in aree che rientrano nel perimetro di terreni sottoposti a risanamento ambientale, ma che non sono di per sé oggetto specifico di bonifica. Il nuovo articolo 242-ter riprende e arricchisce la disciplina contenuta nell'art. 34 del cosiddetto decreto “sblocca-Italia” (D.L. n. 133/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 164/2014), i cui commi 7, 8, 9 e 10 sono ora abrogati in quanto, in sostanza, trasfusi nella nuova previsione nor-

mativa (art. 52, D.L. n. 76/2020, comma 2). Rispetto a quanto già previsto dallo “sblocca Italia”, il D.L. n. 76/2020, come convertito, amplia il ventaglio degli interventi e delle opere che possono essere eseguite nei siti oggetto di bonifica (compresi i **siti di interesse nazionale**, Sin), ferma, in ogni caso, la necessità che queste attività «siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 febbraio 2008, n. 81». In particolare, oltre agli interventi e alle opere che già lo “sblocca-Italia” contemplava (e cioè, quelli richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, ivi compresi gli adeguamenti alle prescrizioni autorizzative), il nuovo art. 242-ter, al **comma 1**, ammette anche «opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti

¹ Per le novità in materia di autorizzazioni e valutazioni ambientali, si veda l'articolo a pag. 36.

per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, escluso gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti». L'elenco appena citato, tuttavia, non è necessariamente tassativo. È prevista, infatti, la possibilità che possano essere realizzati nei siti oggetto di bonifica anche «le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis», comma 2-bis del medesimo D.Lgs. n. 152/2006, anch'esso introdotto con il decreto semplificazioni. Il **comma 2** dell'art. 242-ter, innovando rispetto a quanto previsto nello "sblocca-Italia", prevede che la valutazione sulla compatibilità delle opere e degli interventi che si intendono realizzare con l'esecuzione e il completamento della bonifica nonché con la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area «è effettuata da parte dell'autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto», ossia dall'amministrazione competente per il procedimento di bonifica, «nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove

prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale». Tuttavia, al **comma 3** è previsto che, per gli interventi e le opere individuate al comma 1 e per le attività di scavo di cui all'art. 25, D.P.R. n. 120/2017, il ministero dell'Ambiente (per i Sin) e le singole regioni (per le aree non ricomprese nei Sin) possano individuare delle categorie di intervento che non necessitano della preventiva valutazione e, se necessario, possano definire i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo. Il **comma 4**, riprendendo in sostanza l'art. 34, comma 8, dello "sblocca-Italia", stabilisce, ai fini del rispetto delle condizioni di compatibilità con il procedimento di bonifica e con la salute dei lavoratori, le procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati.

Nella specie, si distinguono i seguenti casi:

- qualora non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento [lettera a)], il proponente si deve, anzitutto, adoperare per accertare lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un *piano di indagini preliminari*, comprensivo degli analiti da ricercare e che deve essere preventivamente concordato con l'Arpa territorialmente competente; quest'ultima deve pronunciarsi entro trenta gior-

LE EVENTUALI FONTI ATTIVE DI CONTAMINAZIONE RILEVATE NEL CORSO DELLE ATTIVITÀ DI SCAVO

SONO RIMOSSE

e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti



ni dalla richiesta e – questa la novità rispetto allo “sblocca-Italia” – in caso di inerzia nei termini previsti, il piano verrà concordato con Ispra, che dovrà pronunciarsi entro quindici giorni. Nel caso in cui dalle indagini condotte emergano superamenti dei valori di Csc (anche per un singolo parametro), il proponente dovrà darne immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all’art. 245, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, con la descrizione delle misure di prevenzione e – si potrebbe pensare, solo nel caso in cui il proponente sia anche soggetto responsabile e ne ricorrano le condizioni – delle misure di emergenza adottate. Qualora, invece, l’indagine preliminare non dovesse accertare il superamento del livello delle Csc, la lettera *c-bis*) (introdotta con la legge di conversione) prevede che per i Sin il procedimento si concluda «secondo le modalità previste dal comma 4-*bis* dell’articolo 252» (per quest’ultimo si rinvia a quanto detto qui di seguito) e, per i siti extra Sin, «nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 242» (e, quindi, con autocertifi-

cazione a Comune e Provincia);

- qualora, invece, sia già in essere una Miso [lettera *a*]), è previsto – così come già stabiliva lo “sblocca-Italia” – che il proponente possa avviare la realizzazione degli interventi e delle opere, previa comunicazione ad Arpa almeno 15 giorni in anticipo rispetto all’avvio delle opere. Al termine dei lavori, l’interessato deve garantire il ripristino della Miso stessa;
- infine, con riferimento alle attività di scavo [lettera *c*]), è previsto che queste siano effettuate con le precauzioni necessarie al fine di non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate, specie delle acque sotterranee. In linea con quanto già previsto dallo “sblocca-Italia”, si stabilisce che «le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti e prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti», e che «i terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120».